

Deliberazione n.03/2015 in data 02/04/2015

Oggetto: Osservazioni in merito alla proposta di legge regionale n.52 "Disposizioni urgenti per garantire il servizio di segreteria nell'ambito delle nuove forme associative tra gli enti locali di cui alla legge regionale 5 agosto 2014, n.6 (Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane)".

L'anno **duemilaquindici**, il giorno **due** del mese di **aprile**, alle ore **9,00**, in apposita sala al quinto piano del numero 16 di Piazza Narbonne ad Aosta, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia Regionale dei Segretari degli Enti locali della Valle d'Aosta, nominato con D.P.R.A.V.A. n.356 in data 28.10.2010.

Risultano presenti/assenti:		Presente	Assente
Michel MARTINET	Presidente	P	
Patrizia MAURO	Vicepresidente	P	
Gianluca GIOVANARDI	Componente	P	
Piero LUCAT	Componente esperto	P	
Rudy TILLIER	Componente		G
TOTALE		4	1

Cura la verbalizzazione dell'odierna riunione il dott. Rey René, funzionario dell'Agenzia.

Il sig. Michel MARTINET, nella sua qualità di Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.



Deliberazione n.03/2015 in data 02/04/2015

Oggetto: Osservazioni in merito alla proposta di legge regionale n.52 "Disposizioni urgenti per garantire il servizio di segreteria nell'ambito delle nuove forme associative tra gli enti locali di cui alla legge regionale 5 agosto 2014, n.6 (Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane)".

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Esaminata la proposta di legge regionale n.52 "Disposizioni urgenti per garantire il servizio di segreteria nell'ambito delle nuove forme associative tra gli enti locali di cui alla legge regionale 5 agosto 2014, n.6 (Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane)", che si compone di n. 5 articoli;

Rilevato che, a giudizio di questo Consiglio, la proposta in esame presenta alcuni elementi di criticità sotto i seguenti profili:

- possibilità dell'affidamento di incarico a soggetti non selezionati in base a concorso pubblico, con conseguente rischio di contenzioso e di giudizio di costituzionalità;
- limiti temporali stabiliti per l'affidamento dell'incarico (art.2, comma 1);
- percentuale di incarichi conferibili ai soggetti di cui all'art.1, 6° comma, della l.r. 46/1998;
- dubbi interpretativi derivanti dalla necessità di coordinare le norme contenute in tale proposta con quelle contenute, rispettivamente, nella l.r. n.46/1998 e nel reg.reg. 4/1999;
- difficoltà organizzative derivanti dalla presenza di due figure apicali alle quali la l.r. 46/1998 attribuisce funzioni di coordinamento (art.2, commi 5, 6 e 7);
- fissazione della data del 31 dicembre 2013 quale riferimento temporale finalizzato alla valutazione dell'elemento di cui al reg.reg. 4/1999, punto 1, lettera c) degli allegati A e C;

UDITO l'intervento di Giovanardi e Mauro i quali precisano che si riservano di evidenziare ulteriori criticità del ddl in questione, nelle ulteriori sedi ritenute più opportune (sindacato, commissioni consiliari, ecc.);

Ritenuto dover provvedere alla formulazione di osservazioni in ordine agli elementi di criticità sopra elencati;

Ad unanimità di voti favorevoli palesemente espressi

DELIBERA

- 1) di formulare, con riferimento alla proposta di legge in oggetto, le seguenti osservazioni:
- come da recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 37/2015) “...nessun dubbio può nutrirsi in ordine al fatto che il conferimento di incarichi dirigenziali nell'ambito di un'amministrazione pubblica debba avvenire previo esperimento di un pubblico concorso, e che il concorso sia necessario anche nei casi di nuovo inquadramento di dipendenti già in servizio...»; gli enti locali potrebbero essere esposti a rischi di possibili contenziosi. Si segnala che l'ultimo concorso pubblico è stato bandito nel 1996 e che ad oggi la percentuale effettiva di segretari non di ruolo è pari a circa il 36%. L'Agenzia non ha potuto indire procedure concorsuali in quanto la norma regionale prevedeva e prevede tuttora il meccanismo dell'incarico fiduciario di cui all'art. 2 del disegno di legge in oggetto entro limiti non residuali, come dimostra la percentuale sopra indicata;
 - l'arco temporale fissato dall'art.2 comma 1 potrebbe rilevarsi non sufficiente ai fini dell'espletamento della procedura d'incarico, tenuto conto dei criteri e delle priorità stabilite dalla norma, che incidono sulla tempistica di tale espletamento con conseguente allungamento dei tempi di avvio della nuova attività amministrativa; inoltre andrebbe precisato, anche al fine di favorire una generale maggiore celerità delle procedure di incarico nonché una maggiore libertà di scelta da parte dei Sindaci, che la graduatoria di priorità indicata sia limitata ai soli incarichi conferibili ai soggetti iscritti all'Albo ai sensi dell'art.1, 6° comma, della l.r. 46/1998;
 - l'applicazione di quanto previsto nel disegno di legge darà adito a numerosi dubbi interpretativi. Infatti, la disposizione di cui al comma 2 dell'art. 4 secondo la quale “per tutto quanto non disciplinato dalla presente legge continuano ad applicarsi le leggi ed i regolamenti in vigore” non chiarisce a sufficienza cosa continua ad applicarsi della legge 46/1998 e del regolamento regionale 4/1999 e cosa deve, al contrario, ritenersi abrogato. Sarebbe, pertanto, opportuno che le modifiche legislative avessero ad oggetto sia l'attuale legge che il regolamento regionale allo scopo di redigere un unico testo normativo che non dia adito a dubbi interpretativi ed applicativi;

- ai sensi dell'art.9, punto 3, della l.r. 46/1998, il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi o dei dirigenti, se esistenti, e ne coordina l'attività; la previsione di cui all'art.2, comma 5 della proposta in oggetto appare inconciliabile con la sussistenza di n.2 soggetti aventi entrambi funzioni apicali e di coordinamento ai sensi della citata l.r.46;
 - all'art. 4 della proposta parrebbe utile la sostituzione delle parole "*al 31 dicembre 2013*" con le parole "*al 31 dicembre del penultimo anno precedente rispetto a quello di svolgimento delle elezioni generali comunali*" al fine di evitare che la data indicata rimanga cristallizzata nel tempo;
- 2) di disporre che la presente deliberazione venga trasmessa alla Presidenza della Regione, al CELVA ed ai segretari in servizio presso gli enti locali.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale, che viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Michel MARTINET

Il verbalizzante
René dott. REY

=====

L'obbligo di pubblicazione del presente atto, avente effetto di pubblicità legale, si intende assolto con la pubblicazione sul sito web dell'Agenzia, ai sensi dell'articolo 4, comma 11, del R.R. 4/99 come modificato con R.R. 1/2010, con esecutività in pari data.